



ORDINANZA N° 15/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il danneggiamento della condotta di gas metano lungo la SP 64 fra il km 0 ed il km 0+800 e di conseguenza l'indifferibile necessità di chiusura della stessa per far fronte anche a situazioni legate allo stato di pubblica incolumità dovuto alla fuga di gas;
- **RICHIAMATO** l'art. 23 del vigente Regolamento in materia di Concessioni Stradali della Città metropolitana di Torino (approvato con D.C.P. 64-510617/04 del 1.3.2005, esecutivo ai sensi di legge, che recita "Per far fronte a situazioni d'urgenza legate allo stato di pubblica necessità o incolumità, ovvero con riferimento alle cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 della Legge del 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, o quando è necessario eseguire lavori di riparazione su opere già autorizzate che non consentano alcun indugio, l'interessato ha facoltà di procedere all'occupazione del suolo o allo svolgimento dell'attività necessaria facendo immediata e motivata denuncia di inizio lavori all'Ente gestore della strada anche mediante comunicazione fax o telegramma. Colui che effettua l'occupazione d'urgenza ai sensi del comma precedente deve attenersi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente regolamento ovvero fornite dai tecnici dei servizi di viabilità competenti, nonché adottare tutte le misure previste dal D.Lgs. 285/1992 per i fini di sicurezza della circolazione e resta, comunque, responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette."
L'Ente gestore della strada, verificata la natura dell'attività denunciata ai sensi del comma 1, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione può inibire la conclusione dei lavori e la prosecuzione dell'occupazione del suolo, anche ordinando la riduzione in pristino dei luoghi. Nel caso in cui l'Ente gestore della strada non riscontri le condizioni d'urgenza, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 285/1992. Qualora sia accertata la ricorrenza delle condizioni, l'intervento effettuato si considera comunque provvisorio e l'Ente gestore della strada mantiene il potere di stabilire eventuali prescrizioni previste per il procedimento ordinario. Secondo tempi e modi che sono stabiliti in ragione della tipologia dell'intervento, l'Ente gestore della strada individua la documentazione necessaria per la definizione del provvedimento autorizzativo.
- **CONSIDERATO** pertanto che si rende necessario chiudere al traffico la SP 64 fra il Km 0 e il Km 0 + 800 per salvaguardare lo stato di pubblica incolumità in attesa che venga effettuato l'intervento di messa in sicurezza dovuto al danneggiamento della condotta di gas metano;
- **RITENUTO OPPORTUNO** e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità nei tratti interessati, al fine di garantire l'incolumità pubblica;
- **VISTI** gli articoli 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 285/'92 e s.m.i.;
- **VISTO** l'art. 107 del D.lgs. n. 267/'00;
- **RITENUTO**, per le motivazioni sopra esposte, che vi siano gli estremi per aderire alla richiesta;

ORDINA

LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO DELLA SP 64 FRA IL KM 0 E IL KM 0+800, NEL GIORNO 03 NOVEMBRE 2022 e comunque sino a ultimazione lavori, per i motivi espressi in premessa;

DISPONE

- l'installazione di apposita cartellonistica stradale ai sensi del C.d.S. e delle disposizioni che regolano il segnalamento temporaneo dei cantieri, a cura del richiedente e/o da parte di altri responsabili all'esecuzione dei lavori per l'intero periodo delle operazioni;
- l'installazione, con il dovuto anticipo, delle misure di delimitazione, segnalazione e presegnalazione stradale (sia diurna che notturna) per l'ingombro della struttura stazionante/montata, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e i dettami stabiliti dal D.M. 10/7/2002, in modo che sia evitato qualsiasi pericolo sia per i lavoratori che per gli utenti della strada ivi transitanti;
 - che il personale della Polizia Municipale e di tutte le altre Forze di Polizia, siano incaricati dei controlli per la corretta osservanza della presente ordinanza e delle eventuali sanzioni amministrative ai trasgressori ai sensi del D.L. 30-4-1992 n. 285 e relativo regolamento sulle norme della circolazione stradale;
- l'adozione almeno i criteri minimi di sicurezza previsti dall'allegato 1 D.M. 4 marzo 2013, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dallo stesso D.M.;

Dalla presente sono esentati i mezzi di soccorso, di polizia nonché i/il mezzo/i impiegato/i per i lavori.

Avverso la presente, chiunque abbia un interesse legittimo può proporre ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede in Torino.

Strambinello, lì 03 novembre 2022

Il Responsabile del servizio tecnico
f.to Marco Angelo Corzetto